Forme di silenzio

Il silenzio è uno strumento giuridico in capo alla Pa, con il quale la stessa esprime un suo comportamento omissivo di fronte ad un dovere od onere di provvedere, sia che si tratti di emanare un atto, di fornire un parere, che si tratti di concludere un procedimento tramite adozione del provvedimento tacito.

A tal proposito la legge 241/1990 all'articolo 2 comma 1sul procedimento amministrativo, infatti, pone a capo delle PPAA l'obbligo di conclusione del procedimento, sia che questo sia avviato d'ufficio, sia che sia iniziato ad istanza di parte, mediante adozione di un provvedimento espresso, dove per espresso si intende l'obbligo della PA di pronunciarsi. Ma sovente il silenzio delle PPAA è stato motivo di ritardi dell'azione amministrativa, ponendosi come ostacolo al principio di buon andamento sancito dalla Costituzione e questo ha portato inevitabilmente il legislatore a prevedere determinate conseguenze all'inerzia delle PPAA, tale inerzia da vita al cd. silenzio amministrativo.

Le forme di silenzio amministrativo che possono venirsi a creare sono diverse:

-silenzio assenso: Si ha quando decorso il periodo di tempo determinato dalla legge affinchè una PA si esprima, l'inerzia di quest'ultima va intesa come pronunciazione positiva.

La disciplina del silenzio assenso è disciplinata all'art 20 della 241/90 ed è alternativa ad altri provvedimenti o segnalazioni come la SCIA. Tale disciplina non si applica in materia di beni culturali e paesaggistici in materia di cittadinanza asilo in materia di sicurezza o di pubblica incolumità e negli altri casi previsti al comma 4 dello stesso articolo 20.

Un esempio è rappresentato dal silenzio delle PPAA in sede di conferenza di servizi, quando la richiesta di atti di assenso, concerti, nulla osta o altri atti simili da parte di una PA ad altra PA. In questo caso, infatti, se tale richiesta non riceve risposta, l'atto di assenso, il concerto o altro atto simile si ritiene acquisito. Il silenzio assenso si configura come regola generale, essendo previsto per la maggior parte delle situazione e relegando gli altri tipi di silenzio per situazioni specifiche. Va specificato che affinchè si formi questo tipo di silenzio la domanda presentata deve contenere tutti i presupposti previsti dalla legge. Infine il silenzio assenso quando si forma in seguito ad istanza da parte di un privato, legittima comunque l'amministrazione all'esercizio dei poteri di autotutela. Mentre nel caso di silenzio assenso tra amministrazioni l'autotutela potrà essere espletata solo fino a quando non sia stato emanato il provvedimento per il quale l'assenso, nulla osta o altro atto simile è stato richiesto.

-silenzio diniego: Si ha quando decorso un determinato periodo di tempo il silenzio dell'amministrazione va intesa come risposta negativa della domanda. Ne sono esempi il silenzio in seguito ad un'istanza di accesso documentale o la richiesta all'amministrazione di appartenenza di un dipendente qualora questi richieda di svolgere attività retribuite previa appunto autorizzazione. In entrambi i casi decorso il termine stabilito per legge la richiesta si intende rifiutata.

-silenzio devolutivo: Si ha quando l'inerzia di una pubblica amministrazione devolve le competenze ad altra amministrazione o ad altro organo della stessa amministrazione. E' il caso che si verifica in caso di richieste di valutazioni tecniche, in questa ipotesi infatti, decorso il termine per rendere la valutazione, l'amministrazione che l'ha richiesta può richiederla ad altro organo avente le stesse competenze dell'amministrazione iniziale. Va precisato, che in caso di valutazione tecniche da rilasciare da parte di amministrazioni preposte alla tutela di interessi

particolarmente importanti come beni culturali, il paesaggio, la salute pubblica questo non è possibile, si viene quindi a creare un altro tipo di silenzio, il cd silenzio inadempimento. -silenzio inadempimento: Si verifica nei casi in cui il legislatore non ha previsto nessuna conseguenza in caso la PA rimanga inerte. Tale ipotesi si verifica di rado, nel caso ad esempio di richiesta di pareri o di valutazioni tecniche, ma solo quando in gioco ci sono interessi rilevanti come quelli succitati, inerenti la tutela dei beni culturali, il paesaggio, il territorio, la salute pubblica ecc... In questi casi decorsi i termini stabiliti per legge, all'interessato è data la possibilità di proporre ricorso amministrativo avverso il silenzio.

-infine, vi è il silenzio facoltativo: Il quale fa riferimento a quelle situazioni nelle quali la PA ha facoltà di richiedere un parere, ma qualora questo non venga reso, la PA può procedere indipendentemente dal parere.